

COMUNE DI VOLPARA
(PROVINCIA DI PAVIA)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI E PATROCINI A FAVORE DI PRIVATI, ENTI, ASSOCIAZIONI ED
ALTRI ORGANISMI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

I. Il Comune di Volpara, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della comunità cittadina, ed in conformità allo Statuto Comunale, favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati che perseguono finalità sociali, culturali e di promozione del territorio, riconosciute di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 118 della Costituzione, mediante la concessione di benefici, contributi, agevolazioni ed altri interventi di seguito descritti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica.

Articolo 2

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, 241, i criteri e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e vantaggi economici comunque denominati, volti alla realizzazione di attività e iniziative a favore della comunità locale, in modo da assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche erogate, secondo gli indirizzi contenuti nei documenti programmatici dell'Amministrazione. Il regolamento disciplina, altresì, la concessione del patrocinio nei riguardi di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati, oltre al riconoscimento di contributi rivolti a privati al fine della realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di grave bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'assenza o inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia.

Articolo 3

I. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore di:

- a) soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, operanti negli ambiti indicati al precedente articolo 3 del presente regolamento, aventi sede legale nel Comune di Volpara, per attività che si svolgano sul territorio comunale;
- b) soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, operanti negli ambiti indicati al precedente articolo 3 del presente regolamento, che non hanno sede legale nel Comune di

Volpara, per attività che si svolgano sul territorio comunale;

- c) famiglie residenti.

Articolo 4

Le concessioni di cui trattasi sono erogate generalmente a domanda dei privati.

Sia nel caso di iniziativa dei privati che di iniziativa dell'Amministrazione, la concessione riguarda le materie di competenza dell'ente.

Il comune può partecipare a iniziative e/o progetti di rilevanza per la comunità locale promossi e/o realizzati da soggetti pubblici o privati, rimanendo, anche in tali casi, estranea nei

confronti di qualsiasi rapporto che si costituisca fra beneficiari del provvedimento e soggetti tenuti per forniture e prestazioni e obblighi di ogni genere.

Il comune, altresì, non assume responsabilità in merito alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi o agevolazioni di qualsiasi tipo ivi compreso l'utilizzo di beni.

Articolo 5

Le domande dei privati richiedenti le concessioni di cui trattasi devono essere redatte su carta semplice, essere indirizzate al responsabile del servizio competente o al Sindaco, contenere i seguenti requisiti:

- a) esatte generalità, ivi compreso codice fiscale e partita IVA;
- b) il tipo di concessione richiesta;
- c) le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione dell'istanza;
- d) le notizie necessarie per disporre il pagamento dei contributi economici (es. coordinate bancarie, soggetto che quietanza) e le dichiarazioni necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi fiscali (art. 18 DPR n. 600/73 sulle ritenute, art. 51 DPR n. 917/86 sul reddito d'impresa);

In caso di mancanza di taluno dei suddetti elementi potrà essere richiesta integrazione se ritenuto necessario, così come la si potrà richiedere ove si riterrà necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Articolo 6

I contributi ordinari e/o ricorrenti che possono ritenersi erogati in esecuzione di quanto previsto nei documenti contabili e/o programmatori dell'Ente sono concessi con determinazione del servizio competente per materia. In caso di contributi ricorrenti il responsabile, laddove ritenga notorie o già acquisite le relative notizie, potrà procedere anche in deroga alla presentazione della documentazione prevista.

I contributi straordinari o quelli per cui sono ravvisabili aspetti decisori di discrezionalità non tecnica, quali ad esempio l'ammontare del contributo o le modalità e tempestività dell'erogazione, sono concessi con deliberazione della Giunta comunale.

I provvedimenti relativi all'utilizzo di beni di cui l'Amministrazione ha la disponibilità sono concessi con provvedimenti del Sindaco.

Il contributo può essere sostituito da riduzioni tariffarie per servizi.

Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini residenti nel comune di Volpara che si trovino in un particolare stato di gravissimo disagio derivante da assenza o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, con un reddito I.S.E.E. non superiore a € 6.517,94 (trattamento minimo INPS), attraverso la riduzione del 50% della tariffa.

Ove mai, al cospetto di un insieme omogeneo di elementi oltremodo gravi, puntuali e concordanti che oggettivamente riflettano un profondissimo stato di evidente ed irreversibile indigenza tale da rendere irrilevante il calcolo ISEE, la Giunta delibera in merito all'erogazione di un contributo.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

Articolo 7

La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà, coinvolgimento giovanile e dei cittadini alla promozione di valori civili, culturali, sociali, educativi, formativi;
- coinvolgimento dei giovani, degli anziani, delle famiglie e dei genitori, dei soggetti con fragilità;
- attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante e/o inclusivo;
- tipo di organizzazione, con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- gratuità o onerosità delle attività programmate;
- valutazione dell'interesse pubblico e, in particolare dell'interesse specifico per la comunità locale in termini di valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo.

Articolo 8

I. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni e contributi, nonché di attribuzione di ausili finanziari e vantaggi economici di cui al presente regolamento, comportano diretta assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari, circa il corretto utilizzo delle risorse erogate e dei servizi, beni ed impianti forniti a supporto.

2. Il Comune non può essere ritenuto responsabile, sul piano civile, penale e amministrativo, in relazione a uno qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività oggetto di contributo o di ausilio e supporto economico indiretto, ovvero in caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente regolamento

CAPO III
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ' O MANIFESTAZIONI
ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Articolo 9

1 . Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del Comune di Volpara a iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, turistico, ambientale, economico e artistico, che si svolgano all'interno del territorio cittadino; in casi eccezionali di particolare valenza e nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e il Comune di Volpara, il patrocinio può essere accordato anche per eventi che hanno luogo al di fuori del territorio comunale.

2. Il patrocinio consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso.

3. La concessione del patrocinio si accompagna all'autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale, che tuttavia può, in caso di separata e specifica richiesta, essere oggetto di concessione disgiunta. L'autorizzazione all'uso dello stemma, anche disgiunta dalla concessione di patrocinio, è comunque deliberata dalla Giunta Comunale, secondo quanto disposto dallo Statuto del Comune.

4. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma non hanno carattere oneroso per l'Ente, e non comportano automaticamente assunzione di spese né concessione di contributi da parte del Comune.

5. L'istanza per la concessione del patrocinio e per l'utilizzo dello stemma viene indirizzata al Sindaco, e può essere accompagnata dalla richiesta di contributo o di altro beneficio, quali l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiali di proprietà comunale, necessari alle attività o iniziative patrocinate: in tale circostanza, la domanda deve essere presentata in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 8 (per i contributi ordinari) e dall' articolo 9 (per i contributi straordinari).

6. Resta in capo al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di nulla osta, concessioni e permessi previsti ai sensi di legge (autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni sanitarie) qualora necessari, e al fine di usufruire della riduzione o

dell'esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali per le iniziative patrocinate dall'Ente.

7. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o altro beneficio rispetto a quanto previsto dalla legge o dai regolamenti o disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 10 1. Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. Possono essere oggetto di patrocinio:

a) eventi di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sociali, aggregative e sportive:

sono sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici;

b) corsi, seminari, e altre attività similari aperte al pubblico, anche se a numero chiuso con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta.

3. Non sono patrocinabili:

a) eventi a carattere politico, o comunque promossi da partiti, movimenti politici, liste civiche, organizzazioni sindacali, ovvero da altri soggetti chiaramente riconducibili in diritto o in fatto a partiti o movimenti politici, nonché gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi;

b) pubblicazioni a stampa e prodotti multimediali o telematici, in quanto, per loro natura, presentino contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall'Ente.

3. Il patrocinio può essere concesso solo per iniziative coerenti con i programmi dell'Amministrazione Comunale o con le sue finalità istituzionali, rivolte alla promozione di interessi collettivi o diffusi che riguardino almeno uno degli ambiti di intervento di cui al precedente articolo 3, e che non abbiano fini di lucro.

Articolo 11

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio non oneroso del Comune di Volpara, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 15 giorni prima della data di svolgimento

dell'iniziativa; alle richieste pervenute oltre tale termine non verrà garantito l'accoglimento, salva diversa e motivata valutazione, in relazione alla rilevanza dell'iniziativa programmata.

2. La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo fornito dall'Ente e reperibile anche sul sito internet

3. L'istanza, indirizzata al Sindaco, deve essere consegnata al protocollo dell'Ente direttamente o inviata tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nell'istanza devono essere indicati, il programma, gli obiettivi, le date di svolgimento dell'iniziativa e l'eventuale tipologia di sostegno richiesto al Comune, nonché il livello di accessibilità alla stessa, al fine di favorire la partecipazione delle persone con disabilità.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza di istanza completa; ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari perduri anche a seguito di richiesta di integrazione da parte dell'Ente, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.

Articolo 12

1. L'istruttoria delle domande di patrocinio è curata dagli uffici di volta in volta interessati in base all'ambito di intervento dell'iniziativa e la concessione è disposta con atto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

2. Qualora sia richiesta una partecipazione finanziaria del Comune tramite la concessione di un contributo, ovvero l'uso gratuito o in forma agevolata di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiali di civica proprietà, l'atto di concessione contiene gli indirizzi per il successivo provvedimento del Responsabile in ordine al contributo da erogare o al vantaggio economico da attribuire.

3. L'attribuzione del patrocinio obbliga il destinatario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, e all'utilizzo del logo e della dicitura "Comune di Volpara", "con il patrocinio del Comune di Volpara", "con il contributo del Comune di Volpara", o "in collaborazione con il Comune di Volpara": devono essere assicurati, al riguardo, adeguati spazi e buona visibilità.

4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o anni iniziative, e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata

della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Articolo 13

1. Lo stemma comunale, logo istituzionale dell'Ente, è composto dal simbolo grafico accompagnato da "Comune di Volpara".
2. L'utilizzo dello stemma comunale da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito, previa autorizzazione della Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto del Comune, solo in seguito a concessione di patrocinio o contributo o in caso di adesione dell'Ente a comitati o per accordi di collaborazione; lo stesso dovrà essere richiesto all'ufficio cui è demandata l'attività di comunicazione dell'Ente ed utilizzato senza poter effettuare modifica alcuna.
3. Al di fuori di tali casistiche, lo stemma comunale, sia come simbolo grafico, sia accompagnato dalla dicitura "Comune di Volpara", può essere richiesto al Sindaco, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Ente, reperibile anche sul sito internet del comune, motivando le ragioni di tale istanza. L'istruttoria della richiesta è curata dagli uffici di volta in volta interessati e la concessione è disposta con lettera del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.
4. I materiali di comunicazione realizzati da comitati a cui l'Ente aderisce devono riportare lo stemma senza altri riferimenti.
5. Lo stemma comunale, in ogni caso, deve essere posto in rilievo nel rispetto dell'ordine delle precedenze istituzionali e deve essere tenuto distinto da altri loghi, specie se di carattere commerciale.
6. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il sostegno dell'Ente dovrà essere evidenziato nel corso della realizzazione delle iniziative.
7. Le bozze di qualsiasi materiale o strumento di comunicazione, anche telematico, che contenga riferimenti al Comune di Volpara, dovranno essere inviate all'Ufficio Segreteria del Sindaco prima della diffusione, per ottenere il benestare sul corretto utilizzo dello stemma comunale.

Articolo 14

1. Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa patrocinata; nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti al programma, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.

2. L'Ente può sempre eseguire controlli, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio logo. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione può assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo del logo in caso di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente.

3. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Volpara vengano utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale provvede a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti.

4. Tutto il materiale di comunicazione prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente regolamento deve essere ritirato o rimosso.

CAPO IV

ADESIONE A COMITATI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI

Articolo 15

1. Per la realizzazione di specifiche iniziative o di interventi di particolare interesse per la collettività o per iniziative consolidate negli anni, il Comune può stipulare accordi o convenzioni, nel rispetto dei principi e delle norme di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.

2. Il Comune può partecipare all'organizzazione delle iniziative o interventi attraverso ausili di carattere economico, di personale, di strutture, attrezzature, servizi di proprietà, previa stipula di apposito accordo di collaborazione.

3. La collaborazione può essere formalizzata con provvedimento del Responsabile competente, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, che ne valuta la rilevanza per l'Ente.

4. Il provvedimento deve indicare i rispettivi oneri organizzativi e finanziari e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri posti a proprio carico, oltre che specificare le modalità di promozione dell'accordo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

I. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.